

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 2010

Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze. (10A14178)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 54 comma 1, lettera g);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 203, comma 2 lettera m);

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli», e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui è stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la norma europea UNI EN 1789 relativa ai veicoli medici e loro attrezzature -Autoambulanze-, ed in particolare il certificato di conformità di cui all'allegato C alla stessa norma;

Considerata la necessità di certificare la rispondenza ai requisiti previsti dall'allegato C) alla norma UNI EN 1789;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente decreto si applica agli autoveicoli ad uso speciale ambulanze rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2

Caratteristiche costruttive e domanda di riconoscimento

1. I servizi tecnici di cui alla lettera l) dell'art. 3 al decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 procedono, a richiesta del

costruttore dell'autoveicolo di cui all'art. 1, alle verifiche e prove di rispondenza alle prescrizioni tecniche previste dall'allegato C) dalla norma europea UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze».

2. La domanda per la certificazione della rispondenza e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

3. Ai fini amministrativi la tariffa applicata e' quella prevista dal tipo di operazione 6 della legge n. 870 del 1° dicembre 1986 «Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti».

Art. 3

Certificato di conformita' e carta di circolazione

1. Il servizio tecnico incaricato delle verifiche e prove, a seguito della redazione del verbale di idoneita', rilascia il certificato di conformita' previsto nell'allegato C) alla norma europea UNI EN 1789;

2. Le omologazioni afferenti a tipi di veicoli base riconosciuti conformi all'allegato C) della norma europea UNI EN 1789, a richiesta del titolare delle medesime omologazioni, sono aggiornate mediante l'apposizione di una dicitura recante la seguente annotazione:

«Ambulanza tipo (A/B/C) rispondente ai requisiti previsti dall'allegato C) alla norma UNI EN 1789»

3. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti possono essere applicate agli autoveicoli ad uso speciale ambulanza anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneita' alla circolazione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2010

Il capo dipartimento: Fumero